

| | | |
|---|--|--|
|   | <p>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALADINA - MOZZO - PROVINCIA DI BERGAMO -</p> <p><i>Sede Paladina: Piazza Vittorio Veneto, 1 – Paladina (BG)</i> <i>Sede Mozzo: Piazza Costituzione, 5 – Mozzo (BG)</i> Tel: 035/6313009 (Sede Paladina) – 035/4556662 (Sede Mozzo) E-mail: poliziale@comune.paladina.bg.it PEC: poliziale_intercomunale.comune.paladina@pec.regione.lombardia.it</p> |  <p>C.T. MOZZO</p> |
|---|--|--|

ORIGINALE

Registro Generale n. 108

Mozzo, 15-07-2025

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO -
PERCORSO CICLOPEDONALE "TOMBOTTO"**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ravvisata la situazione di pericolo per la circolazione stradale lungo il percorso ciclopedonale denominato "Tombotto", nel tratto compreso tra la via Manzoni e la via Brembo, rappresentata dalla presenza di una pianta potenzialmente instabile;

Valutato che a seguito di sopralluogo congiunto eseguito dagli agenti della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco si è ritenuto opportuno procedere alla sospensione immediata della circolazione stradale, transennando gli accessi al percorso ciclopedonale al fine di poter eseguire l'urgente intervento di manutenzione e di messa in sicurezza della pianta, presumibilmente danneggiata a seguito del temporale con forte vento che si è abbattuto sul territorio comunale la scorsa settimana;

Ritenuta pertanto la necessità e l'opportunità, al fine della migliore disciplina della circolazione stradale, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dover regolamentare la circolazione stradale in occasione dei suddetti lavori, il cui svolgimento è previsto dal 15.07.2025 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **l'istituzione del divieto di transito** lungo il percorso ciclopedonale denominato "Tombotto", nel tratto compreso tra via Manzoni e via Brembo, **dal 15.07.2025 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**;
2. **la apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che, per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi la Figura 46. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori nelle 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- **stazione Carabinieri di Curno (BG);**

- **affissione di copia della stessa all'albo Pretorio;**
- **ENEL ditta esecutrice dei lavori;**
- **Ufficio Tecnico del Comune di Mozzo.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Genny Morabito – responsabile del Servizio Intercomunale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

**Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo di Polizia Locale
Morabito Genny**

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005